

Roma, [data sottoscrizione impresa]

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 1**  
Via Borgo Santo Spirito n. 3  
00193 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 2**  
Via Filippo Meda n. 35  
00157 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 3**  
Via Casal Bernocchi n. 73  
00125 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 4**  
Via Terme di Traiano n. 39/A  
00053 CIVITAVECCHIA RM  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 5**  
Via Tiburtina n. 22/A  
00019 TIVOLI  
alla c.a. del Direttore Generale/ Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. ROMA 6**  
Borgo Garibaldi n. 12  
00041 ALBANO LAZIALE RM  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. VITERBO**  
Via Enrico Fermi,15  
00110 VITERBO  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. RIETI**  
Via del Terminillo n. 42  
02100 RIETI  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. LATINA**  
Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2  
04100 LATINA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**A.S.L. FROSINONE**  
Via Armando Fabi snc  
03100 FROSINONE  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.CAMILLO FORLANINI**  
Circonvallazione Gianicolense, n. 87  
00151 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA**  
Via dell'Amba Aradam n. 9  
00184 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**  
Viale del Policlinico n. 155  
00161 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI**  
Via Elio Chianesi n.53  
00186 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**INMI L. SPALLANZANI**  
Via *Portuense* n. 292  
00149 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**  
Via di Grottarossa n. 1035/1039  
00189 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA**  
Viale Oxford n. 81  
00133 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

Spett. le  
**ARES 118**  
Via Portuense n. 240  
00149 ROMA  
alla c.a. del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore*

e p.c. Spett. le  
**Regione Lazio**  
Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali  
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7  
00145 Roma

**Oggetto: Crediti sanitari vantati verso il Servizio Sanitario della Regione Lazio per fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente Accordo.**

Egregi Signori,  
con riferimento ai colloqui intercorsi, trascriviamo qui di seguito le intese raggiunte in merito all'accordo di seguito riportato

**TRA**

la "**Parte privata**" [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

il "**Cessionario**" [Ragione sociale], [P.I.] , [Via], [n.c.] [Cap] [Città] ;

**E**

**A.S.L. ROMA 1**, Via Borgo Santo Spirito n. 3 – 00193 – ROMA - P.I./C.F. 13664791004 nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. ROMA 2**, Via Filippo Meda n. 35 - 00157 - ROMA P.I./C.F. 13665151000 nella persona del Direttore Generale/Commissario Straordinario *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. ROMA 3**, Via Casal Bernocchi n. 73 - 00125 – ROMA P.I. 04733491007 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. ROMA 4**, Via Terme di Traiano n. 39/A - 00053 CIVITAVECCHIA P.I. 04743741003 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. ROMA 5**, Via Tiburtina n. 22/A - 00019 - TIVOLI P.I. 04733471009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. ROMA 6**, Borgo Garibaldi n. 12 – 00041- ALBANO LAZIALE P.I. 04737811002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. VITERBO**, Viale Trento n. 18/H - 01100 VITERBO P.I. 01455570562 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. RIETI**, Via del Terminillo n. 42 - 02100 RIETI P.I. 00821180577 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. LATINA**, Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2 04100 LATINA P.I. 01684950593 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**A.S.L. FROSINONE**, Via Armando Fabi snc - 03100 FROSINONE P.I. 01886690609 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI**, Circonvallazione Gianicolense, n. 87 00151 ROMA P.I. 04733051009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA**, Via dell'Amba Aradam n. 9 – 00184 - ROMA P.I. 04735061006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**, Viale del Policlinico n. 155 - 00161 ROMA P.I. 05865511009 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**, Via Elio Chianesi n. 53 - 00186 ROMA P.I. 01033011006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**INMI L. SPALLANZANI**, Via Portuense n. 292 - 00149 ROMA P.I. 05080991002 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**, Via di Grottarossa n. 1035/1039 00189 ROMA P.I. 06019571006 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**FONDAZIONE PTV - POL. TOR VERGATA**, Viale Oxford n. 81 - 00133 ROMA P.I. 10110821005 nella persona del Direttore Generale *pro tempore* domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

**ARES 118**, Via Portuense n. 240 – 00149 - ROMA P.I. 08173691000 nella persona del Direttore Generale Pro Tempore domiciliato per la carica ove sopra (l' "**Azienda Sanitaria**");

unitamente le “**Aziende Sanitarie**” e ciascuna “**Azienda Sanitaria**”;

### **PREMESSO CHE**

- (A) Per far fronte alla critica situazione in cui versa attualmente il Servizio Sanitario Regionale (“**SSR**”) e consentire il rispetto degli obblighi previsti negli accordi Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e del 23 marzo 2005, l’art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha previsto la costituzione di un Fondo transitorio, le cui risorse sono attribuite alle Regioni interessate da elevati disavanzi di gestione il cui ripianamento non è conseguibile facendo ricorso agli ordinari strumenti, le quali abbiano sottoscritto un accordo con lo Stato in linea con quanto già previsto all’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; tale accordo deve essere comprensivo di un Piano di Rientro dai disavanzi che contenga a) misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, b) misure necessarie all’azzeramento del disavanzo entro il 2010, c) gli obblighi e le procedure previsti nell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
- (B) La Regione Lazio (la “**Regione**”) ha approvato, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007, un piano di rientro dei disavanzi sanitari (il “**Piano di Rientro**”);
- (C) In data 28 febbraio 2007 la Regione ha, altresì, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Regionali, l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- (D) A tale sottoscrizione ha fatto seguito la presa d’atto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 149 del 6 marzo 2007, con la quale è stato

recepito il sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio;

- (E) In data 3 dicembre 2009 è stato sancito il nuovo Patto per la Salute in Conferenza Stato – Regioni (in seguito integralmente recepito dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191), con cui, all’art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad *Acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- (F) La Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato Accordo Pagamenti, e l’utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, meglio definito nel successivo punto Q, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR;
- (G) I programmi operativi per il 2013/2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi della Regione Lazio, approvati con Decreto del Commissario ad *Acta* n. U00247 del 25 luglio 2014, hanno identificato l’Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del disavanzo e del riallineamento tra cassa e competenza quale intervento che consente la riduzione degli interessi grazie all’ottimizzazione delle modalità di pagamento;
- (H) Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, prevede *“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”*.

- (I) Il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- (J) La Regione Lazio ha ritenuto altresì necessario adottare iniziative volte a ridurre i ritardi rilevati nella certificazione dei crediti, responsabilizzando le Aziende Sanitarie al rispetto dei tempi e degli indirizzi stabiliti dalle normative nazionali e regionali.
- (K) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante *“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;
- (L) Tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio, definito come il sistema informatico di supporto al processo di *“ricezione e successivo inoltramento delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie”* nonché alla *“gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”*;
- (M) Nell'ambito delle procedure previste dall'Accordo Pagamenti è dato inoltre impulso all'utilizzo degli strumenti informatici di comunicazione e trasmissione dati previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'uso della firma digitale e della Posta Elettronica Certificata (PEC);
- (N) il Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015 ha approvato la *“Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCSS Pubblici e dell'Azienda ARES 118”* (di seguito anche definita **“Disciplina delle modalità di fatturazione e pagamento”**) da applicarsi a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti

- tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, a far data dalla sua pubblicazione;
- (O) Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
  - (P) La Determinazione Dirigenziale n. G14351 del 23 novembre 2015 ha approvato il presente schema di contratto in cui sono regolati i termini e le condizioni dell'Accordo Pagamenti ai sensi del Decreto del Commissario ad *Acta* n. U00523 del 5 novembre 2015, pubblicato sul BUR n. 92 del 17/11/2015;
  - (Q) E' operativo un sistema informatico, denominato Sistema Pagamenti del SSR, (di seguito anche definito "**Sistema Pagamenti**"), finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è disponibile nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>;
  - (R) Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.
  - (S) L'Accordo Pagamenti dovrà essere applicato alla totalità dei crediti relativi a fatture emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente atto, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, derivanti da contratti e/o rapporti di fornitura in essere tra fornitori e Aziende Sanitarie sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCSS Pubblici e dell'Azienda ARES 118*" di cui al DCA 308/2015;

- (T) La Parte privata, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie, con la sottoscrizione del presente accordo, intendono quindi regolare i termini e le condizioni di pagamento dei crediti relativi a tutte le fatture, ad esclusione di quelle non finanziate con il Fondo Sanitario Regionale, emesse a partire dal giorno di sottoscrizione del presente accordo e per tutta la durata dello stesso, in deroga alle previsioni contenute nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura in essere;
- (U) La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario, e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO**, la Parte privata, l'eventuale Cessionario e le Aziende Sanitarie (di seguito definite anche le "**Parti**") convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – Definizioni e allegati**

**1.1** Salvo quanto diversamente indicato nel presente accordo, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

**“Aziende Sanitarie”**: le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari pubblici, gli IRCCS pubblici e l'Azienda ARES 118.

**“Parte privata”**: il fornitore/prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

**“Contratto”**: il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima la fornitura di beni e/o servizi da parte dei fornitori/prestatori di beni e servizi nei confronti delle Aziende Sanitarie.

**“Crediti”**: i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente atto.

“**Fattura**”: indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

“**Sistema di Interscambio**” (di seguito anche definito **SDI**): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

“**Sistema Pagamenti**”: il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell’intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di trasmissione dell’ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l’integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio, all’indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>, nell’Area Sanità/Crediti verso SSR.

“**Data Consegna Fattura**”: è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell’allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall’entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall’applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

“**Liquidazione**”: è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall’accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, fermo restando che la Liquidazione dovrà essere condotta secondo buona fede e tenuto conto delle specificità contabili delle Aziende Sanitarie.

“**Certificazione**”: attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura effettuata dagli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato “Liquidata” con generazione dell’**Atto di Certificazione** come di seguito descritto.

**“Atto di Certificazione”**: il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall’eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, inteso come l’importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

**“Data di Pagamento”**: l’ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla **Data Consegna** della relativa Fattura, entro cui l’Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

**“Cessionari”**: indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch’essi i termini e le condizioni del presente atto.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente atto, i seguenti stati:

**“Ricevuta”**: è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell’esito positivo dei controlli da quest’ultimo effettuati.

**“Prelevata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell’Azienda Sanitaria.

**“Registrata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell’Azienda Sanitaria.

**“Respinta”**: è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell’Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare.

**“Bloccata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un **blocco motivato** da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell’Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

**“Liquidata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell’Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

**“In pagamento”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel “Report in Pagamento” disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l’attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel “Report in Pagamento”, non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.

**“Pagata”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel “Report Pagato” disponibile nel Sistema Pagamenti.

**“Chiusa”**: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

## **Art. 2 – Oggetto e finalità dell’accordo**

**2.1** Le Parti, con il presente accordo intendono disciplinare in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

**2.2** Il presente atto si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, in essere alla data di sottoscrizione del presente atto che non abbiano recepito la Disciplina delle modalità di fatturazione e pagamento adottata con il DCA 308/2015.

**2.3** Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

**2.4** Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente accordo.

## **Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti**

**3.1** La Parte privata, dichiara che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, ha già dato comunicazione della propria manifestazione di volontà alle Aziende Sanitarie e alla Regione, attraverso l’inserimento dei propri dati nel Sistema Pagamenti, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1, attraverso il quale verrà dichiarato l’impegno a disciplinare il pagamento di tutti i Crediti.

**3.2** Le disposizioni del presente accordo riferite alla Parte privata si applicheranno anche a tutti i Crediti che siano stati ceduti pro soluto o pro solvendo dalla Parte privata a terzi entro e non oltre il giorno di sottoscrizione del presente accordo e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) il relativo Cessionario sottoscriva il presente accordo in segno di piena ed incondizionata accettazione, pena la nullità dell’accordo stesso;

- (ii) il relativo contratto di cessione sia stato validamente stipulato tra le parti, sia pienamente efficace e sia stato notificato alle Aziende Sanitarie cedute entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente accordo. In tal caso, la Parte privata e il Cessionario dovranno dare adeguata evidenza della cessione alle Aziende Sanitarie e alla Regione, immettendo nel Sistema Pagamenti copia in formato digitale del relativo atto di cessione e, successivamente, dell'indicazione per ciascuna Fattura ceduta del nominativo del Cessionario secondo le procedure tecniche dettagliatamente indicate nell'**Allegato 2** del presente accordo.

**3.3** A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.4, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- (i) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (ii) la Parte privata e/o il Cessionario non abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti ivi incluse le note di credito;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente accordo per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

**3.4** L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente accordo i Crediti:

- (i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di competenza dei Comuni);
- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà

essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;

- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.
- (v) derivanti da Fatture pagate con Fondo Economale.
- (vi) derivanti da Fatture relative ad interessi legali e di mora (anche contrattuali), e qualsiasi ulteriore costo e/o onere, anche mediatamente connesso ai Crediti.

#### **Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti**

**4.1.** La Parte Privata deve, a pena di inammissibilità, inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente accordo, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente accordo, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

**4.2** L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente accordo, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, **entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.**

**4.3** Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:

- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;

(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente accordo, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente accordo, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.2.

**4.4** L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 7, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

**4.5** L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la **Data di Pagamento**, corrispondente all'**ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura**.

**4.6** In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.5 non decorrono interessi fino alla Data di Pagamento, come definita ai sensi del presente accordo. Qualora l'Azienda Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento, l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

**4.7** Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.2 (Liquidazione e

Certificazione) e 4.5 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.

**4.8** Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

#### **Art. 5 – Rettifiche, recuperi e compensazioni**

**5.1** Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata e all'eventuale Cessionario; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.

**5.2** Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto, Parte privata e/o eventuale Cessionario, che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.

#### **Art. 6 – Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario**

**6.1** La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario..

**6.2** In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa - gli interessi sull'importo

da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 Cod. civ., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, sino alla data di effettivo soddisfo.

**6.3** La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).

**6.4** La Parte privata, anche nel caso di invio delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente accordo, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

**6.5** La Parte Privata che effettui l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbliga ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.4, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente accordo.

**6.6** La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

**6.7** La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare quanto disposto dal presente accordo a far data dalla sottoscrizione dello stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali suoi aggiornamenti, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

**6.8** La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.

**6.9** La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

### **Art. 7 – Cessione dei Crediti**

**7.1** La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, **entro 5 giorni dalla notifica della cessione.**

**7.2** Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.

**7.3** Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

**7.4** Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.

**7.5** Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.

**7.6** Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in

pagamento”, non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all’Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.

**7.7** Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l’accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente accordo, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell’eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.

**7.8** Le cessioni devono avere ad oggetto l’importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.

**7.9** Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l’Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l’avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L’Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.4, l’importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.

**7.10** Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.

**7.11** In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.

## **Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie**

**8.1** La Parte Privata e/o l’eventuale Cessionario dichiarano e garantiscono alle Aziende Sanitarie e alla Regione che, alla data di stipula del presente accordo, ciascuno:

(i) dispone dei pieni poteri e di tutte le autorizzazioni necessarie per sottoscrivere e dare esecuzione al presente accordo e ad ogni altro documento ad esso collegato, nonché per adempiere a tutte le obbligazioni assunte con detto accordo o in relazione ad esso, e ad ogni altro documento ad esso collegato e che ai firmatari del presente atto e di ogni altro documento ad esso collegato sono stati conferiti tutti i necessari poteri;

(ii) la stipulazione e l'esecuzione del presente accordo e di ogni altro documento ad esso collegato non contravvengono né costituiscono inadempimento rispetto: a) al proprio atto costitutivo e al proprio statuto; b) a leggi, norme e regolamenti ad esso applicabili; c) a contratti, atti, accordi, documenti o altri strumenti vincolanti per lo stesso ovvero d) a eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, ingiunzioni o decreti vincolanti per lo stesso;

(iii) non esistono fatti o circostanze che possano influire negativamente sulla sua possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente atto ed ogni altro documento ad esso collegato.

**8.2** La Parte Privata dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie e alla Regione che alla data di stipula del presente accordo in relazione ai Crediti ceduti al Cessionario non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, separatamente dalla componente capitale, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi che costituiscono oggetto del presente accordo.

**8.3** Il Cessionario dichiara e garantisce, altresì, alle Aziende Sanitarie che alla data di stipula del presente accordo:

(i) ha la piena titolarità e la libera ed incondizionata disponibilità dei Crediti oggetto del presente accordo e che gli stessi non sono prescritti né sono stati oggetto di pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi, né sono stati oggetto di altre pattuizioni contrattuali che in qualsivoglia modo ne possano impedire – o condizionare – la piena e libera disponibilità e che non ha ceduto a terzi tali Crediti, né ha conferito a terzi mandato all'incasso;

(ii) i contratti di cessione sottoscritti con la Parte privata debitamente notificati alle Aziende Sanitarie sono validi, vincolanti e pienamente efficaci;

(iii) non ha ceduto a terzi, in tutto o in parte, il proprio credito per interessi contrattuali e/o di legge maturati e maturandi e/o per gli accessori relativi ai Crediti stessi ivi incluse note di credito e note di debito;

(iv) la validità ed efficacia del presente accordo permarrà indipendentemente da qualsiasi evento concernente i propri rapporti con la Parte Privata cedente.

**8.4** Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Art. 8 si intenderanno reiterate per tutta la durata del presente accordo e fino alla Data di Pagamento, restando impregiudicate le cessioni effettuate nel rispetto di quanto previsto al precedente Art. 3, punto 3.2.

**8.5** La Parte Privata e il Cessionario sono penalmente responsabili per le dichiarazioni non veritiere rese ai sensi del presente Articolo e manlevano sin da ora le Aziende Sanitarie e/o la Regione da eventuali costi e/o danni, anche indiretti, che dovessero derivare in dipendenza da ciò.

**8.6** La Parte Privata dichiara e garantisce il proprio impegno a recepire gli ordini elettronici inviati dalle singole Aziende Sanitarie a seguito dell'attivazione delle procedure per la gestione dei suddetti ordini di cui all'**Allegato 2** del presente accordo. Tali procedure prevedono la ricezione da parte della Parte privata di ciascun ordine elettronico attraverso la visualizzazione nell'area "Ordini" del Sistema Pagamenti, con contestuale ricezione della notifica tramite posta elettronica.

### **Art. 9 – Comunicazioni**

**9.1** Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata alle Parti e alla Regione agli indirizzi indicati nell'**Allegato 3**, presso cui eleggono domicilio, che potranno essere di volta in volta aggiornati dalle Parti direttamente sul Sistema Pagamenti attraverso l'apposita area "Anagrafica e Contratti" del Sistema stesso.

**9.2** Qualsiasi comunicazione relativa al presente accordo, ivi incluse integrazioni e modifiche, potrà essere effettuata per iscritto ed inviata ai recapiti indicati nell'apposita area "Dettagli Anagrafici" del Sistema Pagamenti, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) posta elettronica certificata;
- c) trasmissione telefax con conferma di ricezione;
- d) corriere espresso.

**9.3** Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere inviata contestualmente in copia alla Regione all'indirizzo di cui all'**Allegato 3**.

**9.4** Ogni comunicazione e/o documento da effettuarsi o consegnarsi ai sensi del presente accordo dovrà essere effettuata e/o consegnato agli indirizzi di cui all'**Allegato 3**, e si intenderà ricevuta/o alla:

- a) data di ricezione specificata nella ricevuta di ritorno (se inviata/o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento);
- b) data di ricezione specificata nella ricevuta di avvenuta consegna di cui all'art. 6, 3° comma, D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 (se inviata/o a mezzo posta elettronica certificata);

c) data di ricezione specificata nella ricevuta del corriere (se inviata/o a mezzo corriere espresso);

d) data di invio della trasmissione (se inviata/o a mezzo telefax entro le ore 17.00 di un giorno lavorativo) ovvero al giorno lavorativo immediatamente successivo.

**9.5** Per comunicazione da effettuarsi o documenti da consegnarsi ai sensi del presente accordo si devono intendere esclusivamente le comunicazioni e i documenti strettamente attinenti alla validità ed efficacia del presente accordo, con espressa esclusione di ogni comunicazione da effettuarsi o documento da consegnarsi ai sensi dei Contratti, che resteranno pertanto soggetti alla disciplina ivi prevista.

**9.6** Qualora qualsiasi adempimento o comunicazione previsti dal presente accordo debbano essere effettuati in un giorno che non è un giorno lavorativo, gli stessi saranno posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

#### **Art. 10 – Miscellanea**

**10.1** I rapporti intercorrenti in virtù del presente accordo tra ciascuna Azienda Sanitaria e la Parte Privata e/o l'eventuale Cessionario dovranno intendersi come ciascuno assolutamente distinto ed autonomo rispetto all'altro, con la conseguenza, *inter alia*, che qualsivoglia inesistenza e/o illegittimità e/o invalidità e/o inefficacia riguardante ciascuno di tali rapporti non dovrà riverberarsi - nella massima misura consentita dalla legge e con l'unica eccezione del primo comma dell'art. 1419 cod. civ. - sull'esistenza e/o legittimità e/o validità e/o efficacia di ciascun altro rapporto intercorrente tra la singola Azienda Sanitaria e la Parte Privata e/o l'eventuale Cessionario in virtù del presente accordo.

**10.2** La Parte Privata e il Cessionario con la sottoscrizione del presente accordo si impegnano a rispettare le procedure tecniche contenute nell'Allegato 2 dell'accordo stesso, e nel Manuale Utente pubblicato nell'area Accordo Pagamenti nonché gli eventuali aggiornamenti delle stesse che di volta in volta saranno pubblicati nell'area Accordo Pagamenti, raggiungibile dal sito della Regione Lazio all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it>.

#### **Art. 11 – Durata**

**11.1** Il presente accordo ha validità per Fatture emesse fino al 31 dicembre 2017.

**11.2** Alla scadenza del 31 dicembre 2017, l'accordo potrà essere prorogato di altri due anni previa comunicazione scritta inviata con le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2 dalle Aziende Sanitarie all'Impresa e all'eventuale Cessionario ed in copia alla Regione entro 30 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

**11.3** Il presente accordo sarà quindi applicabile a tutti i Crediti per Fatture emesse nel periodo indicato nel precedente punto 11.1, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4, ed indipendentemente dalla maggiore durata dei Contratti da cui derivano.

**11.4** Il pagamento dei crediti per fatture emesse successivamente alla scadenza del presente accordo sarà regolato ai termini ed alle condizioni previste nei relativi contratti e/o rapporti di fornitura.

### **Art. 12 –Risoluzione e Recesso**

**12.1** Le Aziende Sanitarie avranno diritto di recedere dal presente accordo, dandone comunicazione alla Parte Privata e/o all'eventuale Cessionario e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2, qualora dovessero essere avviati uno o più procedimenti giudiziari penali nei confronti dei soggetti elencati all'art. 38, 1° comma, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. facenti parte della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 giorni dalla data della suddetta comunicazione. Il recesso non opererà in relazione alle Fatture aventi Data Consegna fino al quindicesimo giorno dalla data della comunicazione del recesso stesso, per le quali il presente accordo manterrà efficacia. Il recesso sarà quindi applicabile alle sole Fatture aventi Data Consegna dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione del recesso stesso.

**12.2** La Parte privata avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo, dandone comunicazione alle Aziende Sanitarie e in copia alla Regione Lazio, tramite le modalità indicate al precedente Art. 9, punto 9.2. Il recesso avrà efficacia trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria, della suddetta comunicazione; fino a detto termine le Fatture aventi Data Consegna fino al trentesimo giorno dalla data di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione di recesso seguiranno sul Sistema Pagamenti l'iter previsto nel presente accordo. Il recesso avrà in ogni caso effetto per tutte le Fatture aventi Data Consegna a partire dal trentunesimo giorno dalla data di ricezione da parte della Azienda Sanitaria della comunicazione del recesso stesso.

### **Art. 13 – Spese**

**13.1** Ciascuna Parte sosterrà i rispettivi oneri e spese connessi alla stipula ed esecuzione del presente accordo, fatto salvo quanto previsto all'Art. 13.2 che segue.

**13.2** In caso di inadempimento o risoluzione del presente accordo per fatto della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario, questa sarà tenuta al pagamento di tutti gli oneri e le spese sostenute.

### **Art. 14 – Legge regolatrice e foro competente**

Il presente accordo è regolato ed interpretato secondo le norme della legge italiana e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità e adempimento del presente accordo sarà devoluta, in via esclusiva, al Foro di Roma.

### **Art. 15 – Elezione di domicilio**

Le Parti eleggono domicilio, ad ogni effetto di legge e per quanto concerne l'esecuzione del presente accordo ed eventuali liti connesse e/o conseguenti allo stesso, presso gli indirizzi di cui all'**Allegato 3**.

## ALLEGATO 1

### MANIFESTAZIONE DI VOLONTA'

La Sottoscritta dichiara di avere al momento Contratti e/o rapporti di fornitura di beni e servizi con gli enti del Servizio Sanitario Regionale e si impegna a sottoscrivere il presente accordo in relazione a tutte le Fatture che originano dai Contratti e/o rapporti di fornitura in essere alla data di stipula dell'accordo che non abbiano recepito la Disciplina delle modalità di fatturazione e pagamento adottata con il DCA 308/2015, ad esclusione delle fatture indicate all'Art. 3, punto 3.4 del presente accordo.

Si specifica che per rapporto di fornitura si intende anche un ordine di acquisto non preceduto da uno specifico Contratto.

La Parte Privata si impegna altresì ad indicare in tutte le Fatture i riferimenti all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero ad indicare la fattispecie di non applicabilità dell'ordine.

[Ragione sociale della Parte privata]

In nome e per conto della suddetta Parte privata

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

CARICA: \_\_\_\_\_

## ALLEGATO 2

### PROCEDURE TECNICHE

#### 1. Premessa

Ai sensi del presente accordo l'emissione delle Fatture e il successivo invio alla Aziende Sanitarie competenti dovrà avvenire tramite il Sistema Pagamenti.

Di seguito vengono illustrate le procedure tecniche da mettere in atto obbligatoriamente sul Sistema Pagamenti , finalizzato alla gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente accordo.

Maggiori dettagli tecnici saranno disponibili nel Manuale Utente pubblicato sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell'Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell'Area « *Documenti Scaricabili* » al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

Si descrivono qui di seguito, in modo sintetico, le fasi necessarie e obbligatorie per l'immissione e la successiva gestione delle Fatture oggetto del presente accordo.

#### 2. Immissione fatture sul Sistema Pagamenti

Sarà obbligo della Parte privata inserire sul Sistema Pagamenti tutte le Fatture, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse nel precedente Art. 3.4 , emesse dal giorno di sottoscrizione dell'accordo fino alla data di scadenza dello stesso.

La Parte privata potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti solo a seguito del completamento delle attività descritte ai precedenti punti e alla sottoscrizione dell'Accordo Pagamenti.

La Parte privata potrà immettere le Fatture nel Sistema Pagamenti attraverso le seguenti modalità:

- (a) inserimento manuale da *web form* tramite la funzione apposita del Sistema Pagamenti. Il Sistema Pagamenti provvederà all'invio del flusso XML firmato digitalmente secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal formato fatturaPA (<http://fatturapa.gov.it/>), al Sistema Di Interscambio (SDI),
- (b) invio del flusso in formato fatturaPA direttamente al Sistema Di Interscambio (SDI) così come indicato sul sito <http://fatturapa.gov.it/>,

In entrambi i casi il Sistema Pagamenti riceve i documenti dal Sistema Di Interscambio e provvede al loro inoltro alle Aziende Sanitarie il cui codice IPA è censito sul sito <http://indicepa.gov.it> e per il quale è stata indicato il Sistema Pagamenti come intermediario.

Per i dettagli di inserimento manuale da *web form* si può far riferimento al documento “*Manuale funzionalità inserimento fattura formato "FatturaPa"*”, scaricabile nella Sezione “Documenti Scaricabili” della pagina di “Accordo Pagamenti”, per il proprio profilo fornitore, sul sito <http://www.regione.lazio.it/>

Qualora la Fattura dovesse riportare delle mere irregolarità formali quali errori di calcolo o di inserimento dati (esempio discordanza tra “Importo Totale Fattura” e la somma dei Totali Parziali), l’Azienda Sanitaria potrà rifiutare tale Fattura inviando, entro 15giorni dalla data di consegna e tramite il Sistema Pagamenti una notifica di Esito Committente al Sistema Di Interscambio, di conseguenza il Sistema evidenzierà la stessa in stato “*Respinta*” nella sezione “*Storico Eventi Fattura*” del Sistema Pagamenti. La Parte privata avrà quindi la possibilità di immettere nel Sistema la Fattura corretta con la stessa data e lo stesso numero di documento della Fattura respinta.

Ogni cambiamento di stato della Fattura, comprese le informazioni sulla liquidazione, è consultabile nella sezione “*Storico eventi fattura*” della singola Fattura.

Si precisa che le Fatture inserite dovranno obbligatoriamente contenere il riferimento all'ordine di acquisto pervenuto dall'Azienda Sanitaria ovvero il riferimento alla non applicabilità dell'ordine con l'indicazione, in ogni caso, del codice dello specifico ufficio ordinante.

La Parte privata, entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna della Fattura, dovrà consegnare all’Ufficio preposto alla liquidazione gli eventuali documenti, in formato cartaceo o elettronico, necessari alla liquidazione della Fattura immessa (es. D.D.T., documentazione di collaudo, impegnative mediche, ecc.).

Si precisa che in relazione alla documentazione di collaudo il suddetto termine decorrerà dalla data di rilascio del collaudo da parte dell’Azienda Sanitaria.

Ulteriori dettagli in merito alle procedure di immissione e gestione delle fatture secondo le modalità su indicate, saranno disponibili nel Manuale Utente e nella documentazione tecnica pubblicata sul sito della Regione Lazio nella pagina di dettaglio dell’Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell’Area «*Documenti Scaricabili*» al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>.

### **3. Cessione**

Per ogni cessione del credito intervenuta successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, La Parte privata cedente dovrà indicare nella sezione “*Anagrafica e Contratti*”=> “*Dettaglio Fornitore*”=> “*Accordo 2014*” => “*Gestione Cessionari*” del Sistema Pagamenti, il nominativo del cessionario a cui risultano cedute una o più fatture, previa iscrizione dello stesso nel Sistema attraverso l’apposita registrazione.

I/ I Cessionari/o censiti nella suddetta sezione saranno automaticamente riportati nell’*Allegato 3* del presente documento.

Così come indicato all’Art. 7 del presente accordo, l’Impresa, ovvero ogni successivo titolare del credito, dovrà immettere sul Sistema Pagamenti, contestualmente alla notifica, copia in formato digitale dell’atto di cessione e tutte le informazioni di dettaglio della cessione stessa nella sezione dedicata alla creazione di una nuova cessione, accessibile da “*Fatture*”=> “*Cessioni*”=> “*Nuova Cessione*”.

La maschera web per l’inserimento della cessione comprende i seguenti campi:

lista multipla indicante Data Notifica dell’atto di cessione alla Azienda Sanitaria, Stato dell’accettazione della cessione (il campo viene popolato dagli utenti Aziende Sanitarie), data atto cessione, repertorio, raccolta, notaio, tipo cessione, periodo di validità della cessione nel Sistema Pagamenti (lega il periodo di validità dell’Accordo Pagamenti e la data fattura da cedere tramite la cessione), anagrafica cessionario e file in formato PDF (dimensione massima 5Mb) ottenuto dalla scansione dell’atto.

Per completare la procedura di cessione è necessario associare alla cessione inserita, le relative Fatture cedute immesse sul Sistema Pagamenti: dalla pagina di dettaglio della cessione è disponibile una funzionalità *Aggiungi Fattura* per selezionare ed aggiungere le fatture alla cessione stessa.

Per i dettagli di inserimento manuale da web form si può far riferimento al documento “*Manuale Utente Gestione Cessioni Sistema Pagamenti*” scaricabile nella Sezione “*Documenti Scaricabili*” della pagina di “*Accordo Pagamenti*” del sito <http://www.regione.lazio.it/>

### **4. Gestione Fatture**

Nella sezione “*Fatture*” => “*Gestione*” sono disponibili specifiche funzionalità per verificare l’*iter* di lavorazione delle fatture, in base agli stati definiti all’Art. 1 del presente accordo.

Nella sezione “*Fatture*” => “*Reportistica*” è possibile richiedere al Sistema Pagamenti il report “*Atto di Certificazione*” in formato PDF, contenente l’elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell’importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l’importo in linea capitale totale o parziale Certificato per ciascuna Fattura. Una volta richiesto, il report sarà disponibile nella Sezione “*Fatture*” => “*Reportistica Asincrona*”.

Il Sistema Pagamenti nella Sezione “*Pagamenti*”=> “*Report Pagamenti*” rende disponibili al Titolare del Credito i seguenti Report:

- *Report in Pagamento* contenente le fatture poste in stato “*in pagamento*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell’avvio della procedura. Si precisa che con l’attivazione di tale stato non è più possibile opporre l’eventuale cessione del Credito all’Azienda Sanitaria.
- *Report Pagato* contenente le fatture poste in stato “*pagata*”: è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere.

## **5. Gestione Ordini/DDT**

Nella sezione “*Ordini*”=>”*Ricerca Ordini*” La Parte privata potrà visionare gli ordini trasmessi dalle Aziende Sanitarie.

Per ogni ordine è possibile procedere alla *visione* del documento “ordine”, tramite il pulsante “*Visiona Ordine*” e *conferma di presa in carico* tramite l’apposito pulsante “*Conferma Prelievo*”: ciò consentirà la visualizzazione di “conferma ordine” positiva sul gestionale delle Aziende Sanitarie.

**NB**: la gestione degli ordini può avvenire anche tramite interfaccia applicativa basata su *Web Services*, ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina di dettaglio dell’Accordo Pagamenti per Fornitori di Beni e Servizi nell’Area « *Documenti Scaricabili* » documento “*Specifiche Web Service Fornitori*” al seguente indirizzo <http://www.regione.lazio.it>

Inoltre, l’integrazione con i Sistemi Gestionali delle Aziende Sanitarie è in fase di sperimentazione, le imprese verranno per tempo notificate circa l’effettivo funzionamento della trasmissione degli ordini da parte di ogni Azienda Sanitaria.

**ALLEGATO 3**  
**INDIRIZZI DELLE PARTI**

**A.S.L. ROMA 1**

Via Borgo Santo Spirito n. 3  
00193 ROMA

Spett. le

**A.S.L. ROMA 2**

Via Filippo Meda n. 35  
00157 ROMA

**A.S.L. ROMA 3**

Via Casal Bernocchi n. 73  
00125 ROMA

**A.S.L. ROMA 4**

Via Terme di Traiano n. 39/A  
00053 CIVITAVECCHIA RM

**A.S.L. ROMA 5**

Via Tiburtina n. 22/A  
00019 TIVOLI

**A.S.L. ROMA 6**

Borgo Garibaldi n. 12  
00041 ALBANO LAZIALE RM

**A.S.L. VITERBO**

Via Enrico Fermi,15  
00110 VITERBO

**A.S.L. RIETI**

Via del Terminillo n. 42  
02100 RIETI

**A.S.L. LATINA**

Viale Nervi snc – Centro Direzionale Latina Fiori Pal. G2  
04100 LATINA

**A.S.L. FROSINONE**

Via Armando Fabi snc  
03100 FROSINONE

**AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI**

Circonvallazione Gianicolense, n. 87  
00151 ROMA

**AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA**

Via dell'Amba Aradam n. 9

00184 ROMA

**AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I**

Viale del Policlinico n. 155

00161 ROMA

**IFO- ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**

Via Elio Chianesi n.53

00144 ROMA

**INMI L. SPALLANZANI**

Via Portuense n. 292

00149 ROMA

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA**

Via di Grottarossa n. 1035/1039

00189 ROMA

**FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA**

Viale Oxford n. 81

00133 ROMA

**ARES 118**

Via Portuense n. 240

00149 ROMA

**[Ragione Sociale Parte privata]**

[Via] [•], [n.] [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

**[Ragione Sociale Cessionario]**

[Via] [•], n. [•]

[Cap] [•] [CITTA] [•]

**Regione Lazio**

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145 Roma

Qualora concordiate con quanto sopra vogliate trascrivere la presente e sottoscriverla in segno di piena ed incondizionata accettazione.

\* \* \* \*

[RAGIONE SOCIALE PARTE PRIVATA]

In nome e per conto della suddetta Parte privata

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_ CARICA: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

[RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO]

In nome e per conto del suddetto Istituto

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_ CARICA: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificatamente le seguenti clausole del presente Accordo: Art. 3 (Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti), Art. 4 (Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti), Art. 5 (Rettifiche, recuperi e compensazioni), Art. 6 (Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario), Art. 7 (Cessione dei Crediti), Art. 8 (Dichiarazioni e garanzie) Art. 12 (Risoluzione e Recesso), Art. 14 (Legge regolatrice e foro competente).

[RAGIONE SOCIALE DELLA PARTE PRIVATA]

In nome e per conto della suddetta Parte privata

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_ CARICA: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

[RAGIONE SOCIALE CESSIONARIO]

In nome e per conto del suddetto Istituto

FIRMATARIO:

Nome Cognome: \_\_\_\_\_ CARICA: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_